

Ai Dirigenti

Ai Dipendenti

Oggetto: D.L. n. 18 del 17/03/2020 (G.U. serie generale n. 70 del 17/03/2020)- recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha introdotto misure immediatamente cogenti per i lavoratori dipendenti del settore pubblico che qui si riassumono.

a. Permessi ex L. 104/1992.

L'art. 24, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha innalzato il numero dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 a 12 (dodici) giorni complessivi per i mesi di Marzo e Aprile 2020. In sostanza, ai tre giorni di permesso già riconosciuti per mese, si aggiungono 12 giorni complessivi da fruire nell'arco dei due mesi di Marzo e Aprile 2020.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 33, commi 1,2 e 3 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 i lavoratori che intendano fruire dei permessi nel numero così innalzato dovranno dare comunicazione delle giornate all'ufficio in cui prestano servizio.

Inoltre, la comunicazione deve essere altresì inviata alla Segretaria Generale – Ufficio Personale. Date le generali limitazioni dei contatti, la comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all'ufficio personale ed al dirigente di riferimento e non consegnata a mano.

Potrà essere consegnata direttamente all'ufficio personale la sola eventuale documentazione integrativa contenente dati sensibili, in tal caso dovranno essere rispettate le misure introdotte per prevenire il contagio.

b. Congedo indennizzato per i lavoratori con figli.

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, l'art. 25 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 prevede il diritto per i lavoratori dipendenti pubblici di fruire del congedo, con o senza corresponsione di indennità, di cui all'art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche.

Tali norme trovano applicazione anche per i genitori affidatari.

Qualora i dipendenti si trovino a fruire in tale periodo, avendo già inoltrato richiesta, del congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001, tali periodi sono convertiti nel congedo per sospensione dei servizi educativi di cui al D.L. n. 18/2020 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Di seguito, schematicamente le caratteristiche ed i requisiti richiesti per il congedo ex D.L. n. 18 del 17/03/2020



1. Congedo con diritto all'indennità:

- il periodo di congedo è pari a **15 giorni** da fruire in maniera continuativa o frazionata;
- il limite di età **non si applica** per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziali;
- l'indennità è pari al <u>50% della retribuzione ordinaria</u> calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo:
- il periodo di congedo è coperto dalla contribuzione figurativa;
- il congedo è fruibile <u>alternativamente</u> per entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di quindici giorni;
- il congedo è fruibile qualora nel nucleo familiare <u>non vi sia altro genitore beneficiario</u> di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Congedo senza diritto all'indennità:

- il periodo di congedo è pari a **15 giorni** da fruire in maniera continuativa o frazionata;
- l'età del figlio/ figli deve essere compresa tra i 12 ed i 16 anni;
- nel nucleo familiare **non deve essere** presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o genitore non lavoratore;
- il periodo di congedo <u>non è coperto</u> da contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. Modalità di richiesta:

Come per i congedi parentali, è sufficiente una richiesta indirizzata alla Segreteria Generale – Ufficio Personale, nonché al proprio Dirigente, nella quale siano indicati:

Li giorni in cui si intende fruire del congedo ex artt. 24 e 25 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;

- II.l'età del figlio, con conseguente attribuzione o meno dell'indennità; oppure la situazione di disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- III. la dichiarazione nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 per cui il coniuge non fruisce del congedo parentale o il numero dei giorni in cui il coniuge fruisce del medesimo congedo, affinchè sia rispettato il limite complessivo di 15 giorni;
- **IV.** la dichiarazione nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 per cui nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA